

# COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

## **Regolamento per il conferimento di incarichi legali**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e disciplina della materia.**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma I, dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2007 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84/2010: *"... il Comune si costituisce in tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, tramite il Sindaco, su deliberazione adottata dalla Giunta Comunale e trasmessa alle competenti commissioni consiliari per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale"*.
3. Le proposte di deliberare per resistere o promuovere liti sono redatte dai Responsabili di Area, titolari di funzioni dirigenziali, secondo le rispettive competenze, avvalendosi dell'ausilio dell'Ufficio Affari Generali e legali, e sottoposte all'esame della Giunta Comunale per essere deliberate.
4. Limitatamente alle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie e a quelle dinanzi al Giudice di Pace, la decisione di promuovere liti o resistere in giudizio spetta ai rispettivi Responsabili di Area, titolari di funzioni dirigenziali, i quali possono stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura.
5. Al Sindaco compete, in via esclusiva, conferire la procura alle liti al difensore.
6. Il presente regolamento non si applica agli incarichi di consulenza stragiudiziale.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Il presente regolamento persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché quello di trasparenza nelle fasi di affidamento dell'incarico professionale.

### **Art. 3 - Elenco degli avvocati.**

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale dinanzi all'Autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado.
2. L'Elenco è suddiviso in quattro categorie, differenziate per tipologia di contenziosi:
  - a) contenziosi amministrativi,
  - b) contenziosi civili,
  - c) contenziosi penali,
  - d) contenziosi tributari.
3. L'iscrizione in Elenco per la categoria *"contenziosi tributari"* è consentita unicamente ai professionisti abilitati dinanzi alle Magistrature superiori (iscrizione Albo Cassazionisti).
4. L'iscrizione in Elenco per la categoria *"contenziosi penali"* è limitata alle ipotesi in cui l'Ente assuma a proprio carico l'onere di difesa del dipendente nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL

(Comparto Regioni - Autonomie locali) del 14 settembre 2000 e alle ipotesi in cui l'Ente intenda costituirsi parte civile in un procedimento penale, a norma degli artt. 76 e ss. del c.p.p..

5. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, avvalendosi dell'apposito modello predisposto dal Comune di Corciano.
6. Ciascun professionista, singolo o associato, può inoltrare domanda per essere ammesso al massimo in due categorie dell'Elenco.
7. L'iscrizione in Elenco avviene in base all'ordine di presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
8. Nella domanda, devono essere dichiarati, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti elementi:
  - dati anagrafici del professionista, residenza, recapito professionale, e-mail, PEC, recapiti telefonici;
  - categoria dell'elenco in cui si intende effettuare l'iscrizione, in relazione alla tipologia dei contenziosi (amministrativi, civili, penali, tributari);
  - possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 4;
  - curriculum professionale aggiornato;
  - esperienza maturata nel settore giuridico relativo alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione (*contenziosi giudiziari, contenziosi stragiudiziali, specializzazioni, pubblicazioni, docenze*).

#### **Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione in Elenco.**

1. L'iscrizione in Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - diploma di laurea in Giurisprudenza;
  - iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni;
  - iscrizione all'Albo dei Cassazionisti per la categoria "contenziosi tributari";
  - per i professionisti richiedenti l'iscrizione nella categoria "contenziosi amministrativi", aver svolto almeno 10 (dieci) incarichi nell'ultimo triennio 2013-2015 di rappresentanza e difesa in giudizio di Pubbliche Amministrazioni e/o di soggetti privati;
  - non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Corciano;
  - assenza di condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente;
  - non aver pendente contenzioso o assunto incarico legale contro il Comune di Corciano, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti;
  - dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.
2. Nel caso di studi associati, i requisiti devono essere posseduti dal professionista che rende la prestazione.

#### **Art. 5 – Validità dell'Elenco.**

1. L'elenco ha validità biennale, decorrente dalla data di sua approvazione.

#### **Art. 6 – Modalità di utilizzo dell'Elenco.**

1. Gli incarichi professionali vengono affidati, con le modalità di cui al successivo articolo 7, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

#### **Art. 7 – Affidamento dell'incarico professionale.**

1. Il Responsabile di Area con funzioni dirigenziali, al quale è attribuito il capitolo di spesa del PEG relativo agli incarichi legali, affida con propria determinazione l'incarico professionale all'Avvocato individuato, date per acquisite le specializzazioni e le esperienze professionali risultanti dal curriculum allegato alla domanda di iscrizione, e adotta anche i conseguenziali atti di gestione del procedimento di spesa.

2. L'individuazione dell'Avvocato avviene nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nella categoria di contenzioso. Il principio di rotazione può tuttavia essere derogato nei seguenti casi:
  - evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;
  - specifica esperienza nella materia oggetto del contenzioso per casi di particolare complessità e/o peculiarità.
3. Nell'affidamento dell'incarico professionale, fermo restando il rapporto fiduciario, il Comune di Corciano tiene conto dei seguenti elementi:
  - progetto di parcella economicamente più conveniente;
  - foro di competenza della causa da affidare;
4. In caso di progetti di parcella economicamente equivalenti, l'affidamento dell'incarico professionale avviene a seguito di ulteriore negoziazione, condotta dall'Ufficio competente, sui progetti di parcella presentati dai professionisti coinvolti.
5. Il Responsabile di Area di cui al comma 1, in relazione a ciascun incarico professionale da affidare ed alla categoria di contenzioso per la quale è stata disposta l'iscrizione, procede al confronto comparativo dei progetti di parcella di n. 3 (tre) professionisti, secondo l'ordine di iscrizione in Elenco di cui all'articolo 3, comma 7 e tenendo conto degli elementi di cui al precedente comma 3.
6. Sono fatti salvi i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessario o manifestamente opportuno il ricorso a professionisti non iscritti in Elenco, come il caso in cui l'Ente si avvalga di tutela legale in virtù di apposita polizza assicurativa ovvero attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale.

#### **Art. 8 – Casi particolari**

1. Nei casi in cui gli incarichi non possono essere affidati con le modalità di cui al precedente articolo 7, il Comune di Corciano procede, mediante avviso pubblico, all'individuazione del professionista, attraverso una procedura comparativa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 9.

#### **Art. 9 – Natura dell'incarico professionale**

1. L'incarico professionale conferito ha natura di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2230 e ss. del codice civile.

#### **Art. 10 – Formalizzazione dell'incarico professionale**

1. Il Comune di Corciano si impegna a formalizzare l'incarico professionale entro termini congrui, per consentire al professionista incaricato i necessari approfondimenti della controversia e la tempestiva predisposizione delle difese.
2. Il Responsabile di Area con funzioni dirigenziali, al quale è attribuito il capitolo di spesa del PEG relativo agli incarichi legali, trasmette al professionista copia conforme all'originale della deliberazione della Giunta comunale con la quale viene autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente e della determinazione di affidamento dell'incarico, nonché tutta la documentazione necessaria alla predisposizione della migliore linea difensiva, a tutela degli interessi pubblici comunali.

#### **Art. 11 – Corrispettivo per l'incarico professionale**

1. Il corrispettivo per l'incarico professionale è determinato sulla base del valore della controversia e nel rispetto dei parametri di liquidazione, di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così come modificato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
2. Il professionista individuato è tenuto a far pervenire all'Ente un progetto di parcella analitico, veritiero e prudenziale, comprensivo di IVA, CAP, eventuale domiciliazione, anticipazioni, e di ogni

- altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente.
3. Il progetto di parcella non può essere modificato in corso di causa, ad eccezione delle spese di giudizio necessarie, documentate e preventivamente autorizzate dal Comune di Corciano, al fine di evitare la costituzione di debiti fuori bilancio.
  4. il professionista è tenuto a specificare l'importo del proprio progetto di parcella, sia nell'ipotesi di soccombenza in giudizio, che di vittoria.
  5. Nella stesura del progetto di parcella, il professionista deve attenersi ai seguenti criteri:
    - per quanto concerne gli onorari, l'importo indicato nel progetto di parcella non può eccedere il valore medio dei parametri di valutazione di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così come modificato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ridotto del 20%;
    - in caso di soccombenza, il professionista accetta una riduzione della parcella pari al 10%.
  6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 della Legge 24 dicembre 2007 e dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, la liquidazione dei compensi spettanti al professionista incaricato avviene previa presentazione di fattura in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 3 marzo 2013, n. 55.

#### **Art. 12 - Disciplinare di incarico**

1. Lo svolgimento dell'incarico professionale è regolato da apposito disciplinare di incarico.
2. Il disciplinare deve, tra quant'altro, contenere:
3. dichiarazione del professionista circa l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico ricevuto, in relazione a quanto previsto dal Codice deontologico forense e l'impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Corciano, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato;
4. l'impegno del professionista ad informare per iscritto il Comune in ordine a tutte le iniziative e le attività intraprese in relazione all'incarico ricevuto e a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
5. l'impegno del professionista a fornire, su richiesta del Comune, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre eventuali atti di transazione;
6. indicazione del progetto di parcella, comprensivo di IVA, Cap e ogni altro onere derivante dall'applicazione di diritti, tasse e simili eventualmente previsti dalla normativa vigente, determinato in base al valore della causa e redatto sulla base dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, così come modificato dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il progetto di parcella non può essere modificato in corso di causa, eccetto le spese di giudizio necessarie documentate e preventivamente autorizzate dal Comune, al fine di evitare la costituzione di debiti fuori bilancio.
7. l'impegno del Comune di Corciano a fornire tempestivamente ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa, richiesto dal professionista;
8. l'impegno del Comune di Corciano ad erogare, a richiesta del professionista, un acconto in misura non superiore del 20% del progetto di parcella ed il saldo delle spese sostenute e sostenende.

#### **Art. 13 – Obblighi del Professionista incaricato**

1. Il professionista, singolo o associato, incaricato è tenuto:
2. a partecipare a riunioni ed incontri convocati o richiesti dall'Ente, per la definizione della strategia processuale da seguire o per la trattazione della causa;
3. ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività professionali espletate in relazione l'incarico affidato, a trasmettere, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio dell'incarico conferito, allegando la relativa documentazione;
4. a richiedere, nei casi consentiti dalla legge, la riunione dei giudizi;

5. a fornire, su richiesta del Comune di Corciano, delucidazioni scritte, pareri scritti sull'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, ed eventualmente a predisporre eventuali atti di transazione;
6. a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente e/o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
7. a non accettare, da soggetti terzi, pubblici o privati, contenzioso o incarico legale contro il Comune di Corciano, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.
8. a predisporre una relazione annuale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sullo stato dei contenziosi seguiti per conto dell'Ente, propedeutica alla costituzione del fondo rischi spese legali, di cui al punto 5.2, lettera h) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

#### **Art. 14- Cancellazione dall'Elenco**

1. Il Responsabile di Area con funzioni dirigenziali, al quale è attribuito il capitolo di spesa del PEG relativo agli incarichi legali, dispone, con propria determinazione, la cancellazione dall'Elenco del professionista o dello studio associato o la revoca dell'incarico professionale affidato nei confronti del professionista o dello studio associato che:
  - abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
  - abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - non abbia assolto, a giudizio del Comune di Corciano, con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
  - si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
  - si trovi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
  - abbia pendente contenzioso o abbiano assunto incarico legale contro il Comune di Corciano, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti.

#### **Art. 15 - Pubblicità**

1. Ai fini dell'iscrizione in Elenco, il Comune di Corciano redige apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.corciano.it](http://www.comune.corciano.it)) per 30 (trenta) giorni consecutivi.
2. L'avviso pubblico è trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto.

#### **Art. 16 – Registro degli incarichi**

1. E' istituito un registro degli incarichi, nel quale vengono annotati gli incarichi conferiti ed i consequenziali atti di gestione del procedimento di spesa.

#### **Art. 17 – Controlli sulle dichiarazioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Ente provvederà al controllo a campione, nella misura del 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai professionisti, ai fini dell'iscrizione in Elenco.

#### **Art. 18 - Trattamento dei dati**

1. I dati raccolti sono trattati con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

#### **Art. 19 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.

**Art. 20 – Norma transitoria**

1. Nelle more dell'approvazione dell'Elenco di cui al precedente articolo 3, l'affidamento degli incarichi professionali avviene sulla base dell'Elenco approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 75/881 R.G. del 5 agosto 2013.

**Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.